COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

COM(91) 394 def.
Bruxelles, 23 ottobre 1991

Proposta di

DECISIONE (CEE) DEL CONSIGLIO

concernente la sottoscrizione da parte della Comunità economica europea del protocollo alla Concenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, relativo alla lotta contro le emissioni di composti organici volatili o i loro flussi transfrontalieri

---

(Presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Oggetto: sottoscrizione da parte della Comunità economica europea del protocollo della Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, relativo alla lotta contro le emissioni di composti organici volatili o i loro flussi transfrontalieri

1. La Comunità, al pari di tutti i suoi Stati membri, è parte contraente della Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (Convenzione di Ginevra, 1979), elaborata nel quadro della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite.

   Nell'ambito di questa Convenzione, è stato elaborato un protocollo relativo alla lotta contro le emissioni di composti organici volatili (COV) o i loro flussi transfrontalieri, che sarà proposto alla firma delle parti contraenti nel novembre 1991.

2. La Comunità ha riconosciuto da molto tempo la necessità di ridurre le emissioni di COV, responsabili di danni alla salute umana, ma anche alle risorse naturali ed economiche, in particolare perché sono una delle cause, assieme ai NOx, dell'inquinamento fotochimico.

   A tal fine, la Comunità si è dotata di strumenti legislativi miranti a ridurre le emissioni di COV provenienti dai veicoli a motore, per cui essa risulta competente riguardo ad alcune disposizioni del protocollo.

3. La legislazione comunitaria esistente (veicoli a motore) e le recenti proposte della Commissione, che sono già state oggetto di una posizione comune del Consiglio (autocarri pesanti) dovranno essere integrate da altre disposizioni che, secondo la Commissione, dovrebbero consentire alla Comunità di far fronte alle obbligazioni derivanti dal protocollo, tra le quali la principale mira a ridurre, entro la fine del 1999, le emissioni di COV del 30% rispetto al livello del 1988 o di qualsiasi altro anno compreso tra il 1984 e il 1990.

   La Commissione sta preparando, nel quadro del programma CORINAIR, un inventario dettagliato delle emissioni atmosferiche dei vari agenti inquinanti, fra cui i COV, per l'anno 1990.

   Di conseguenza, essa propone che il 1990 sia indicato come anno di riferimento per le emissioni di COV all'atto della firma da parte della Comunità.

4. La Commissione ha ricevuto, il 24 luglio 1990, l'autorizzazione del Consiglio a partecipare ai lavori del gruppo di lavoro incaricato di elaborare il protocollo e a negoziare a nome della Comunità, in stretta consultazione con gli Stati membri.

5. Tenuto conto delle responsabilità che la Comunità ha già assunto in materia e della necessità di promuovere anche a livello internazionale la lotta contro l'inquinamento atmosferico transfrontaliero, la Commissione ritiene che sia necessario che la Comunità sottoscriva il protocollo COV.

La Commissione invita quindi il Consiglio a decidere tale sottoscrizione indicando il 1990 come anno di riferimento e designando un rappresentante abilitato a firmare il protocollo in questione.

La Commissione propone inoltre che la sottoscrizione della Comunità sia accompagnata da una dichiarazione che precisi l'interpretazione data dalla Comunità ad alcuni termini del protocollo, non appropriati al suo statuto specifico.

Proposta di

DECISIONE (CEE) DEL CONSIGLIO

concernente la sottoscrizione da parte della Comunità economica europea del protocollo alla Concenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, relativo alla lotta contro le emissioni di composti organici volatili o i loro flussi transfrontalieri

---

Il Consiglio delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la proposta della Commissione,

considerando che il trattato invita ad una cooperazione attiva della Comunità e dei suoi Stati membri alle azioni internazionali in materia di protezione dell'ambiente;

considerando che la Comunità è parte contraente della Convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza(1) (Convenzione di Ginevra, 1979) e di uno dei suoi protocolli relativo al finanziamento dell'EMEP(2) (Programma concertato di sorveglinza continua e di valutazione del trsporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa);

considerando che la Commissione ha partecipato in nome della Comunità ai negoziati, condotti in seno ad un gruppo di lavoro sotto gli auspici della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, di un progetto di protocollo alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza relativo alle emissioni di composti organici volatili (COV) o ai loro flussi transfrontalieri;

considerando che il protocollo COV sarà aperto alla sottoscrizione delle parti contraenti della Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza in occasione della nona sessione dell'organo esecutivo della Convenzione, che si svolgerà a Ginevra dal 19 al 22 novembre 1991;

---

(1) GU N. L 171, del 27.6.1981, pag. 11.
(2) GU n. L 181, del 4.7.1986, pag. 1.

considerando che sarà garantita per il 1990 la disponibilità di dati sulle emissioni di COV nella Comunità grazie al programma CORINAIR e che pertanto è auspicabile che la Comunità indichi tale anno come anno di riferimento per le sue emissioni di COV;

DECIDE:

Articolo 1

La Comunità economica europea sottoscrive il protocollo alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza del 1979, relativo alla lotta contro le emissioni di composti organici volatili o i loro flussi transfrontalieri, indicando il 1990 come anno di riferimento e a condizione che il suddetto protocollo venga concluso.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio nomina un rappresentante autorizzato a sottoscrivere il protocollo a nome della Comunità.

Questi consegna contemporaneamente la dichiarazione che figura all'allegato I della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO I

Dichiarazione della Comunità economica europea

La Comunità economica europea dichiara che i termini "emissioni nazionali", che figurano nel preambolo e negli articoli 1 e 2 del progetto di protocollo alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, relativo alla lotta contro le emissioni di composti organici volatili o i loro flussi transfrontalieri, vanno interpretati, per quanto la riguarda, come "le emissioni comunitarie comprendenti tutte le emissioni degli Stati membri della CEE".

Inoltre, il termine "nazionale", che figura agli articoli 4, 5, 7 e 8 definisce allo stesso modo la legislazione, i programmi, le strategie e le politiche adottate, sviluppate o attuate dalla Comunità economica europea nell'ambito delle materie di sua competenza.

ISSN 0254-1505

COM(91) 394 def.

DOCUMENTI

IT **14 06**

N. di catalogo : CB-CO-91-470-IT-C

ISBN 92-77-76817-7

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo